

STATUTO

A.MI.BA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIUDUNO BG VIA PALMA IL
VECCHIO 2

Numero REA: BG - 377141

Codice fiscale: 03420570164

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2007 - Statuto completo	2
--	---

	(cinquecento) ciascuna; i componenti signori FINAZZI Claudio, PELIZZOLI Simone e	
	FINAZZI Alessia dichiarano di sottoscrivere una quota ciascuno e che essi hanno già	
	provveduto a versare nelle casse sociali in data odierna l'importo relativo alla quota da	
	ciascuno di essi sottoscritta.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.	
	Tutti gli altri elementi previsti dall'art. 2521 terzo comma C.C., nonché tutte le norme che	
	disciplinano il funzionamento della società, la quale adotta le norme della società a	
	responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2522 secondo comma c.c., sono contenute nello	
	Statuto Sociale composto da 42 (quarantadue) articoli in appresso interamente trascritto.	
	Ai sensi dello Statuto Sociale in appresso trascritto i suddetti soci costituenti convengono	
	che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico nella persona del componente	
	signor FINAZZI Claudio, come sopra generalizzato, il quale durerà in carica per tre	
	esercizi, componente che accetta la carica lui conferita dichiarando che a proprio carico non	
	sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a norma di legge.	
	Le spese per la costituzione della presente Società, approssimativamente ammontanti a	
	euro 1.000,00 (mille) sono a carico della qui costituita Società.	
	I Componenti quindi approvano lo statuto della costituita Società nel tenore letterale qui di	
	seguito trascritto:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Chiuduno la società cooperativa denominata	
	"A.MI.BA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - ONLUS.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi	
	2	

	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce, accettandone gli	
	statuti e i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione dei servizi socio sanitari ed educativi in conformità a quanto previsto dall'articolo	
	1 comma 1 lettera a) Legge 381/1991.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	può cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle	
	3	

	risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi, attuando in	
	questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile	
	dell’impresa.	
	Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci	
	lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete	
	esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma.	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi	
	dell’articolo 2514 C.C.: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d)	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Articolo 4 (oggetto sociale)	
	La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:	
	1/ l’organizzazione e la gestione di strutture scolastiche ed educative di ogni ordine e	
	grado con particolare riguardo alla gestione dei servizi socio educativi rivolti a bambini in	
	situazione di disagio, emarginazione e disadattamento, al fine di favorire un reinserimento	
	reale fattivo all’interno della scuola moderna;	
	2/ l’organizzazione e la gestione di doposcuola e soggiorni estivi e invernali per ragazzi e	
	4	

	promuovere attività parascolastiche volte alla formazione di soci;	
	3/ favorire tutte quelle iniziative quali conferenze, seminari, stage, che curino	
	l'approfondimento della materia di studio integrandole e ampliandole, nonché la	
	partecipazione dei genitori alle attività formative e socio culturali;	
	4/ la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti	
	pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;	
	5/ lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile,	
	socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento	
	della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della	
	dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in	
	strutture proprie o di terzi, a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone	
	svantaggiate;	
	6/ la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della	
	comunità e di sostegno delle responsabilità educative della famiglia.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto	
	5	

	qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di	
	assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto	
	sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 (Soci operatori ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, e deve essere	
	conforme a quanto previsto all'art. 2522 C.C..	
	Possono assumere la qualifica di soci i lavoratori, con cittadinanza italiana o straniera, di	
	ambo i sessi, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività sociale ed allo scopo che la	
	cooperativa si propone di realizzare e che con le loro capacità effettive di lavoro, attitudini	
	e specializzazione professionale, possano partecipare effettivamente all'attività della	
	società e cooperare attivamente al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli	
	6	

	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od	
	affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari	
	può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le	
	prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3, del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	Tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 5 del presente statuto, in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale,	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	7	

	Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto	
	da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale,	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa,	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo	
	amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3,	
	del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo sia al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre	
	quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o inserimento;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio,	
	8	

	alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione o di inserimento svolto, con	
	conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà	
	essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non	
	abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti	
	commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente	
	statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo	
	si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà	
	essere comunque inferiore ad euro 500,00 (euro cinquecento) nè superiore ai limiti di	
	legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi	
	9	

	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta	
	negli articolo 35 e seguenti del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5,	
	delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura	
	dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche quella relativa a soci	
	appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art.6 – determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del c.c., e conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo	
	amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a	
	cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto	
	alla modificazione dello statuto.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, colui che	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è	
	10	

	tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto,	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione,	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo	
	e allo stato di attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile	
	per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)	
	11	

	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Articolo 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione immediata al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ed in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11 (Esclusione)	
	L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo nei confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto	
	12	

	sociale,	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno trenta	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma	
	iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici di sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento;	
	n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente	
	13	

	statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo; contro la deliberazione di	
	esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 35 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	collegio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere il	
	rimborso delle quote interamente liberate eventualmente rivalutate, nella misura e con le	
	modalità di cui al successivo art. 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	14	

	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile, nei	
	confronti di ciascuno dei successori.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del successivo art. 14.	
	Articolo 14 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi ed i legatari del socio defunto, hanno diritto al	
	rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a	
	norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il	
	valore nominale della quota ed il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'art. 2545 - quinquies del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, ai sensi dell'art.	
	20, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	15	

	degli eredi del socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o del	
	pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi	
	del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la	
	Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies delle	
	d.a.t. del c.c.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	16	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore	
	nominale unitario,	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.,	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi	
	ovvero di partecipazione agli utili,	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci	
	cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad euro 500,00 (euro	
	cinquecento) nè superiore ai limiti di legge;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	del precedente art. 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	17	

	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione	
	dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto	
	dello scioglimento della cooperativa.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Articolo 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute	
	con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale.	
	Articolo 19 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	18	

	Alla fine di ogni esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) alla riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.	
	11 della legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al	
	precedente articolo 16.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Articolo 20 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	Qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il	
	bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla lettera e) del precedente	
	articolo 19.	
	19	

	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno,	
	che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta,	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio,	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata	
	considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la	
	cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci,	
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico,	
	c) il collegio sindacale, se nominato.	
	Articolo 22 (Assemblea)	
	La convocazione della assemblea deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo	
	mediante lettera raccomandata a/r, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, o con altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dall'organo amministrativo,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente	
	costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e	
	20	

	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 23 (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili,	
	2) procede alla nomina dell'organo amministrativo,	
	3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale,	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci,	
	5) approva i regolamenti interni,	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci,	
	7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo,	
	8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci,	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto	
	da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo	
	creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione,	
	facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non	
	oltre 20 giorni dalla data della richiesta.	
	21	

Articolo 24 (Costituzione e quorum deliberativi)		
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o		
rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.		
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero		
dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.		
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del		
giorno.		
Articolo 25 (Votazioni)		
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salva diversa		
deliberazione dell'assemblea.		
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire		
anche per acclamazione.		
Articolo 26 (Voto)		
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno		
90 giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.		
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua		
partecipazione.		
Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.		
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea,		
hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente		
diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.		
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un altro socio.		
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.		
Articolo 27 (Presidenza dell'assemblea)		
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente dell'organo		
22		

	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 28 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento	
	della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto	
	da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che	
	ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina, comunque non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti, ma non possono venire eletti per un numero di	
	mandati consecutivi superiore a quello previsto dalla legge e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	carica.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto	
	dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.	
	Articolo 29 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	23	

	delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisione che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del	
	giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 30 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni	
	prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di	
	urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2	
	(due) giorni prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza dei consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 31 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a	
	sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c., purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, la	
	convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se	
	24	

	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione	
	sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Articolo 32 (Compensi)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 33 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli	
	Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Articolo 34 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si	
	compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	25	

	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, purchè integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il ministero della Giustizia, esercita anche il controllo contabile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 35 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche	
	non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
	di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica	
	di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 36 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (Euro quindicimila). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	26	

	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente	
	del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.Lgs.	
	n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo	
	che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35,	
	comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e	
	le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Articolo 37 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione	
	della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di	
	esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	27	

	Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività	
	sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Articolo 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato	
	a norma di legge;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11	
	della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 40 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo, per meglio disciplinare il funzionamento interno della Società e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra Cooperativa e Soci, potrà predisporre i	
	regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri	
	che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze	
	previste dal precedente art.24.	
	Articolo 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del	
	28	

	patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	Articolo 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle	
	società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle	
	società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento	
	del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti altresì	
	che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre	
	mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo	
	statuto alle norme relative alle Società per Azioni, semprechè nel frattempo il numero dei	
	soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti i	
	quali su mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.	
	Consta l'atto di otto fogli in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte	
	completato a mano da me Notaio su ventotto pagine intere e parte della presente	
	ventinovesima viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio essendo le ore sedici e	
	minuti quarantacinque.	
	F.to : Claudio FINAZZI	
	" : PELIZZOLI Simone	
	" : Alessia FINAZZI	
	" : Alberto Maria CIAMBELLA	
	29	